



UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELL' ALTA
VALLE CAMONICA

Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea dell'Unione [n. 25 del 27/12/2019](#)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di informazione e di dichiarazione

Articolo 8 Il conto di gestione e gli obblighi di ogni gestore

Articolo 9 Versamenti

Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 11 Sanzioni

Articolo 12 Riscossione coattiva

Articolo 13 Rimborsi

Articolo 14 Pubblicazione

Articolo 15 Finalità dell'imposta

Articolo 16 Contenzioso

Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica, come meglio precisato al successivo comma 3. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sino a diversa Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione da adottarsi nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, l'Imposta è applicata ai territori di tutti i Comuni associati e precisamente Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno.
4. L'imposta di soggiorno si applica per l'intero anno solare. La Giunta dell'Unione, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, può limitare l'imposizione ad uno o più periodi dell'anno.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica in cui è applicata l'imposta, nonché in tutte le unità abitative, anche temporaneamente ad uso turistico.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle seguenti strutture:
 1. Strutture ricettive alberghiere;
 2. Strutture ricettive non alberghiere ad esclusione delle Case per Ferie gestite direttamente dagli ospiti;
 3. Case o Appartamenti per Vacanze comprese quelle gestite in forma non imprenditoriale, previa comunicazione al S.U.A.P.;
 4. Strutture ricettive all'aria aperta;
 5. Esercizi di agriturismo;
 6. Rifugi alpini ed escursionistici.
3. Le notti di pernottamento si considerano comunque consecutive qualora il periodo complessivo di soggiorno sia interrotto, anche in modo ripetuto, per non più di quattro notti comprensive del fine settimana.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, ovvero della riscossione, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il gestore pertanto risponde direttamente del corretto e integrale versamento dell'imposta all'Unione.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni dell'Unione.
 - b) i minori fino al 14° anno compreso.
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
 - d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
 - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Unione, dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali.
 - f) sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui al punto c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del portatore di handicap. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza.
3. Tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile (i gestori) fino al 31/12 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta dell'Unione con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7

Obblighi di informazione e di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica, ove è applicata l'imposta, sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese dell'Unione dei Comuni in più lingue.
2. I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite, anche temporaneamente, ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono attività sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiarare l'uso turistico all'Unione con comunicazione ai sensi dell'art. 38 L.R. n°27 del 01.10.2015.
3. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita dall'Unione e di eventuale sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente.

Articolo 8

Il conto di gestione e gli obblighi di ogni gestore

1. I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (c.d. "Maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica.
2. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere alla stessa, per il tramite dell'Unione, il conto della propria gestione. Pertanto i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio il conto di gestione relativo all'anno precedente redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21) approvato con D.P.R. 194/1996 contenete le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente versate all'Unione dei Comuni.
3. Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
4. Il conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'ufficio protocollo dell'Unione oppure inviandolo tramite PEC.
5. I gestori, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione, hanno l'obbligo di conservare per 5 anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento all'Unione dei Comuni con le modalità di cui al comma 2. Il gestore non invia all'Unione dei Comuni quietanze

relative ai singoli ospiti. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari. Il gestore dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria dell'Unione dei Comuni Lombardia dell'alta Valle Camonica entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione delle persone ospitate. L'Unione potrà adottare modalità di rilevazione delle presenze informatiche, in tal caso provvederà d'ufficio alla richiesta dei versamenti.

3. L'Unione dei Comuni potrà effettuare controlli sulla base dei dati desumibili dal portale Turismo5, o analogo strumento di comunicazione delle presenze. Qualora tali informazioni non siano desumibili e/o disponibili potrà richiedere che i gestori comunichino il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative ad un determinato periodo di imposta.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. L'Unione effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti art. 7 e 9.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione; in particolare l'Unione potrà dotarsi di strumenti (software) informatici atti ad incrociare i dati relativi all'offerta di disponibilità di affitto/soggiorno a scopi turistici e dimostrarne la presenza in rete. I gestori delle strutture ricettive, i privati, i possessori di unità abitative ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati all'Unione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Unione può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai privati "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli

obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ai sensi dell'art.15 c.2 della L.24/11/1981, n.689, l'importo del pagamento in maniera ridotta è stabilito in € 250 (duecentocinquanta).

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente su iniziativa legale dell'ente comunale di riferimento, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta Valle Camonica da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Servizio Finanziario.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 14

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

1. Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione ai sensi di legge.

Articolo 15

Finalità dell'imposta

1. Essendo classificata l'imposta di soggiorno come un tributo di scopo, il relativo gettito deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Presidente dell'Unione o la Giunta dell'Unione potranno istituire una commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 16

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n.546/1992.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal **1° giugno 2019**.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta dell'Unione ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità dell'Unione.